

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI AI CLIENTI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Nello studio che segue verrà evidenziato il trattamento fiscale ai fini Iva e delle imposte sui redditi, previsto dalla vigente normativa tributaria, per gli omaggi ai clienti. Per una corretta analisi del trattamento fiscale riservato agli omaggi è bene distinguere tra beni oggetto dell'attività d'impresa e beni che non rientrano nell'attività stessa.

DEDUCIBILITA' OMAGGI DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROPRIA

I costi sostenuti per l'acquisto di beni, ceduti gratuitamente a terzi, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, in base alla C.M. n. 188/E/1998, sono qualificati come "spese di rappresentanza".

Per la definizione e le condizioni di deducibilità e detraibilità delle spese di rappresentanza si fa riferimento al D.M. 19 novembre 2008, il quale definisce inerenti e congrue le spese di rappresentanza sostenute e documentate:

- Per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
- Effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- Il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Ai fini della deducibilità le spese di rappresentanza sono disciplinate dall'articolo 108, comma 2, del TUIR, il quale dispone che:

- Sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità;
- Sono totalmente deducibili se di valore unitario non superiore a euro 50,00.

Quindi le spese di rappresentanza possono essere dedotte entro un determinato importo, appositamente indicato nel D.M. 19 novembre 2008, ovvero in misura pari:

- All'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- Allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- Allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

RICAVI E PROVENTI	IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE
Fino a 10 milioni di euro	1,5%
Per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro	0,6%
Per la parte eccedente 50 milioni di euro	0,4%
100% se di valore unitario non superiore a euro 50	

Con riguardo al valore di 50,00 euro fissato per la deducibilità integrale, va precisato che nel caso in cui l'omaggio sia composto da più beni (es. cestino natalizio), il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DETRAIBILITA' IVA SUGLI OMAGGI DI BENI

Ai fini della detraibilità Iva, bisogna far riferimento all'art. 30 del D.Lgs. n. 175/2014, il quale stabilisce che sulle spese di rappresentanza è ammessa la detrazione integrale dell'Iva se il costo unitario del bene non è superiore a 50,00 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi ai clienti, oltre a poter essere qualificati come spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento Iva applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, n. 4) del DPR n. 633/1972, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo Iva):

- la cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a euro 50,00;
- la cessione di beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'Iva.

OMAGGI A FAVORE DEI CLIENTI	TRATTAMENTO IVA	
	Detrazione Iva	Cessione gratuita
	SI Se di costo unitario pari o inferiore ad euro 50,00	Esclusa da IVA (art. 2, c. 2, n. 4), DPR 633/1972)
NO Se di costo unitario superiore ad euro 50,00		

OMAGGI DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROPRIA

Nel caso in cui il bene sia oggetto dell'attività d'impresa l'Iva è stata detratta in sede di acquisto dello stesso, poiché l'acquisto o la produzione del bene sono stati fatti senza tener conto della destinazione ad omaggio del bene. Si dovrà pertanto, applicare la regola generale dell'imponibilità della cessione gratuita:

- l'Iva assolta all'atto dell'acquisto è detraibile;
- la cessione gratuita è imponibile Iva indipendentemente dal costo unitario dei beni.

Tuttavia, occorre tener presente che la rivalsa dell'Iva non è obbligatoria, come previsto dall'art. 18, comma 4, DPR 633/1972, il quale stabilisce un'eccezione alla regola dell'obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite di beni.

Ciò significa che l'impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell'Iva al destinatario dell'omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

- emissione di autofattura per omaggi per singola cessione o cumulativa per il mese (da annotare sul registro Iva delle vendite);
- annotazione nell'apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

OMAGGI EFFETTUATI DA PROFESSIONISTI

Per gli omaggi di beni e servizi effettuati da professionisti, ai fini delle imposte dirette, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario degli stessi.

Bitonto, 15/12/2021

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it